

STATUTO POLISPORTIVA CURNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA



Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva denominata "Polisportiva Curno Associazione sportiva dilettantistica", con sede in Curno (BG) Via 4 Novembre n. 25/b. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

I colori sociali sono il bianco e azzurro.

Articolo 2 - Durata

La polisportiva ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Scopi

La polisportiva è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive plurime, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e delle attività motorie, mediante la socializzazione dei partecipanti. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali.

La polisportiva potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal co.6 dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97.

La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali la polisportiva vorrà affiliarsi.

La polisportiva si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. La polisportiva si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti

disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La polisportiva s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.

La polisportiva potrà costituire delle sezioni nei luoghi e con le modalità che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.

Articolo 4 - Ammissione

Possono far parte della polisportiva in qualità di soci le persone giuridiche, ivi comprese le associazioni non riconosciute, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della polisportiva, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, ivi compresa la loro cessione.

Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Art. 5 Struttura societaria

La polisportiva può, per determinate attività, essere suddivisa in Sezioni.

Le Sezioni possono essere istituite e sciolte dal Consiglio Direttivo della polisportiva con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti.

Art. 6 Ammissione a tempo indeterminato

L'adesione alla polisportiva è a tempo indeterminato.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli enti collettivi che intendano associarsi alla Polisportiva dovranno inserire nella loro denominazione il nome "Polisportiva Curno" che li identifichi come associati, e dovranno necessariamente rinunciare in caso di cessazione del legame associativo stesso. I diritti connessi all'appartenenza alla polisportiva saranno esercitati dal legale rappresentante.

I soci Ordinari e gli enti collettivi associati, sono tenuti a versare una quota associativa annuale definita dal Consiglio della Polisportiva.

Art. 8 Decadenza soci

I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:

- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il sociointeressato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) La Consulta

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 11 Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva, per la nomina degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria. Sono compiti dell'Assemblea in particolare:

- eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e le direttive generali della polisportiva predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sul rendiconto economico preventivo e consuntivo predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e per l'esame del rendiconto economico preventivo.

Art. 14 Validità Assembleare

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno 12 ore, con qualsiasi numero di presenti. Salvo nel caso di scioglimento della polisportiva, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) delibera in merito all'eventuale radiazione di un associato;
- b) approva eventuali modifiche allo statuto sociale;
- c) approva i regolamenti sociali eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera lo scioglimento della Polisportiva e le modalità di liquidazione.

La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento della polisportiva e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 Cariche sociali

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria e questi provvedono poi alla nomina al loro interno del Presidente della Polisportiva. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli rappresentanti di soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive cui è affiliata la Polisportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 17 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante della polisportiva, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli rappresenta la Polisportiva in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto

Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, questi decade anche dalla sua carica di consigliere in seno al Consiglio Direttivo e spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri. Nomina nel proprio ambito il Presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da

chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica con preavviso di almeno 10 giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della polisportiva ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) nomina il Presidente della Polisportiva tra i propri membri;
- c) istituisce e scioglie le Sezioni con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti.
- d) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- e) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) unitamente al rendiconto economico finanziario, sottopone all'assemblea un piano preventivo relativo all'andamento economico-finanziario dell'esercizio successivo, contenente l'indicazione dei contributi da destinarsi al supporto dell'attività delle eventuali singole sezioni o settori di attività.
- g) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- h) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- i) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- j) ratificare i regolamenti predisposti delle eventuali sezioni sportive costituitesi;
- k) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- l) stipulare atti e/o contratti inerenti l'attività sociale;
- m) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- n) può assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri.

Art. 20 Dimissioni e Decadenza

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 21 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22 Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23 Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei conti

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un collegio dei revisori dei conti, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica un anno.

Il Collegio dei revisori si riunisce ogni tre mesi per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nel libro soci.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

Art. 25 La Consulta

La Consulta è l'organo consultivo che riunisce tutti i presidenti delle associazioni socie della polisportiva, o altro soggetto appositamente delegato o nominato con delibera del consiglio direttivo della rispettiva associazione, e un rappresentante per ogni sezione della polisportiva eventualmente istituito.

La Consulta è presieduta dal Presidente della polisportiva che ha l'onere di convocarla almeno una volta nel corso dell'anno e ogni volta in cui a richiederlo fossero per iscritto almeno i 2/3 dei componenti. Se richiesto nei modi appena indicati, il presidente è tenuto a convocare la Consulta anche per adunanze congiunte con il consiglio direttivo della polisportiva al fine di consentire un confronto e una collaborazione nella gestione tra i due organi sociali.

La Consulta ha in compito di presentare, esporre e discutere proposte, suggerimenti, e iniziative al fine di contribuire e migliorare l'andamento della polisportiva e si offre quale organo di supporto nella programmazione e nella gestione delle attività sociali.

Art. 26 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà della polisportiva;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto economico;
- c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate della polisportiva per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 27 Rendiconto economico finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario della polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede della polisportiva almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Art. 28 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 Scioglimento

Nel caso di scioglimento della polisportiva l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento della polisportiva potrà essere richiesta da almeno $\frac{1}{4}$ dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.

Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 Clausola Compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Polisportiva e tra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Tutte le controversie fra la Polisportiva ed i soci e fra i soci stessi saranno devolute al Tribunale arbitrale per lo sport del Coni.

Art. 31 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.